

ORIGINALE

N. 5
del 30/03/2017
registro delibere



COMUNE DI CURTI

PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria – Seduta pubblica.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale – IUC. Approvazione aliquote (e detrazione d'imposta) IMU per l'anno 2017. Conferma.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **TRENTA** del mese di **MARZO**, alle ore 16,50 nella Sede Comunale di Curti, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti:

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
Antonio Raiano	X		Leopoldo Di Marzio	X	
Alfonso Piscitelli	X		Carolina Russo	X	
Emilio Pasquale Iodice	X		Enzo Gambardella	X	
Maria Giovanna De Matteo	X		Anastasia Nacca	X	
Jolanda Mailc	X		Matrona Morrone	X	
Michele Papale	X		Domenico Ventriglia	X	
Lucia Ienco	X				

Presenti : 13

Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale Dott.ssa Chiara Migliore, che cura la verbalizzazione della riunione (art.97 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267).

Il Presidente, Dr. Michele Papale, constata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e Richiamata la proposta di deliberazione che, corredata dei relativi pareri favorevoli di natura tecnica e contabile, rispettivamente resi dai Responsabili dei Servizi Competenti, si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Ascoltato il breve dibattito che ne è scaturito e che si riporta in forma riassuntiva.

Il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n. 5 all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore al bilancio dott.ssa Jolanda Maile che relaziona sull'argomento, anche a beneficio del pubblico presente in aula;

L'assessore al bilancio relaziona sulla proposta in oggetto evidenziando che sono state confermate le aliquote e le detrazioni Imu già vigenti per l'anno 2016 come risultanti da delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30 Aprile 2016;

Ultimato il dibattito come sopra descritto, il Presidente dispone la rituale votazione in merito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di deliberazione in oggetto; votazione che, effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano decreta il seguente esito:

Presenti 13

Favorevoli 11

Astenuti 0

Contrari 2 (Anastasia Nacca, Domenico Ventriglia)

Per effetto della votazione sopra risultata **IL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERA

Di approvare le risultanze della votazione e dei conseguenti effetti, unitamente alla proposta di deliberazione in oggetto che risulta allegata al presente verbale, costituendone parte integrante e sostanziale.

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere, con votazione effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano che decreta il seguente esito:

Presenti 13

Favorevoli 11

Astenuti 0

Contrari 2 (Anastasia Nacca, Domenico Ventriglia)

Per effetto della votazione sopra risultata **IL CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.lgs n.267/2000.

L'assessore al bilancio propone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"Imposta Unica Comunale- IUC. Approvazione aliquote (e detrazioni d'imposta) IMU per l'anno 2017. Conferma"**

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2017 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto inoltre l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Ritenuto dunque, sulla base della norma sopra richiamata, di confermare per l'anno di imposta 2017, le aliquote e detrazioni già vigenti per l'anno 2016 come definiti nella delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/2016;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2016;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito

sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Economico ai sensi e per gli effetti dell'art 49 del D.lgs 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare per l'anno 2017 le aliquote e detrazioni già vigenti per l'anno 2016 come risultanti da delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/2016;
3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 Gennaio 2017;
4. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettagli riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n. 13 del 30/04/2016;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

L'assessore al bilancio

Dott.ssa Jolanda Maile

Jolanda Maile



COMUNE DI CURTI

81040 PROVINCIA DI CASERTA

OGGETTO: "Imposta Unica Comunale. IUC. Approvazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (Imu) per l'anno 2017. Conferma".

Parere in ordine alla regolarità tecnica : FAVOREVOLE

Li 23 MAR, 2017



Il Responsabile del servizio Finanziario

Dott.ssa Chiara Migliore

UFFICIO RAGIONERIA

Parere regolarità contabile: FAVOREVOLE

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l'avvenuta imputazione della relativa spesa di

€ _____ come segue:

Capitolo _____

Impegno n° _____ del _____

li 23 MAR, 2017




Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Chiara Migliore

ORIGINALE


IL PRESIDENTE

Dott. Michele Papale



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Chiara Migliore



REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell' art.124, comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

CURTILI 12 APR. 2017



IL MESSO COMUNALE

Rinaldo Paolo



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/03/2012

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.Lcg.vo 267/2000)

in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 D.Leg.vo 267/2000).

CURTILI 12 APR. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Chiara Migliore

